



Federazione Italiana Sport Equestri

PIANO ANTICORRUZIONE

F.I.S.E.

EDIZIONE 2020

Approvato con delibera del Consiglio Federale del 6/10/2020



Sommario

PREMESSE	3
Art. 1 - Contesto esterno.....	4
Art. 2 - Atleti tesserati.....	5
Art. 3 - Società Sportive.....	5
Art. 4 - Altri Nuclei.....	5
Art. 5 - Dirigenti Societari	5
Art. 6 - Tecnici.....	5
Art. 7 - Ufficiali di Gara.....	5
Art. 8 - Dirigenti Federali.....	5
Art. 9 - Altre figure	5
Art. 10 - Contesto interno	6
Art. 11 - Organi Istituzionali	7
Art. 12 - L'Assemblea Nazionale	8
Art. 13 - Il Consiglio Federale	8
Art. 14 - Il Presidente Federale.....	9
Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.....	9
Art. 16 - Il Segretario Generale.....	9
Art. 17 - Commissione federale di garanzia.....	9
Art. 18 - Ufficio del Procuratore Federale.....	9
Art. 19 - Organi Periferici	9
Art. 20 - Organi di Giustizia.....	9
Art. 21 - Dimensione organizzativa	10
Art. 22 - Sedi istituzionali	11
Art. 23 - Aree di rischio	11
Art. 24 - Area acquisizione e progressione del personale	11
Art. 25 - Area affidamento di lavori, servizi e forniture	11
Art. 26 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	11
Art. 27 - Analisi delle aree di rischio.....	13
Art. 28 - Misure di prevenzione	17
Art. 29 - Piano della formazione.....	21
Art. 30 - Dipendenti, Collaboratori, Consulenti.....	21
Art. 31 - Responsabile del piano di prevenzione della corruzione	21
Art. 32 - Violazione degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione	22
Art. 33 - Trasparenza.....	22
Art. 34 - Responsabile della prevenzione della corruzione	22
Art. 35 - Violazioni norme sulla prevenzione della corruzione.....	23



Premesse

La FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, adotta il presente Piano Triennale 2020/2023 per la Prevenzione della Corruzione ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 avente ad oggetto “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale norma ha l’obiettivo di creare un sistema diffuso sul territorio nazionale per la prevenzione della corruzione e della illegalità.

In particolare, la FISE è assoggettata a tale disciplina in quanto costituisce Federazione Affiliata al CONI, Ente pubblico Nazionale dal quale riceve atti di indirizzo per il funzionamento istituzionale, nonché trasferimenti finanziari per le attività sportive. Tale rapporto tra CONI e FISE costituisce per quest’ultima una forma di controllo da parte del primo, sia pure senza il possesso di titoli partecipativi.

L’articolo 1, comma 34, della legge n. 190/2012 stabilisce infatti che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle Società partecipate dalle Pubbliche amministrazioni ed alle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c..

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducano ed implementino adeguate misure organizzative e gestionali al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

E’ opportuno rilevare che, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, sono state approvate ulteriori norme, come quelle introdotte dall’articolo 11 del d.lgs. 33/2013 e dal modificato articolo 24 del d.l. 90/2014. Inoltre, sono anche intervenute importanti interpretazioni dell’ANAC pubblicate con le linee guida di cui alla determinazione 8 del 2015). Tali linee guida hanno chiarito che le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti economici devono adottare misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Nel contesto del Piano, il concetto di corruzione ha quali riferimenti quelli presenti nella circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ed, in particolare, nella parte in cui evidenzia quelle situazioni in cui “venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite”, a prescindere dalla rilevanza penale. La corruzione, intesa come sopra “malfunzionamento dell’amministrazione”, determina un costo a carico della collettività, sia in forma diretta come nel caso di pagamenti illeciti, sia in forma indiretta, come nel caso dei ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi e del cattivo funzionamento degli apparati amministrativi. Tuttavia, la nozione di corruzione è molto più ampia di quella penalistica in quanto rinvia non solo a condotte penalmente rilevanti, ma anche a quella serie di fenomeni che vanno dai conflitti d’interesse al nepotismo, dal clientelismo all’occupazione di cariche pubbliche, dall’assenteismo agli sprechi, dai ritardi nell’espletamento delle pratiche alla scarsa attenzione alle domande dei cittadini, dal mancato rispetto degli orari di lavoro, alle modalità di trattare le persone senza il dovuto rispetto.



Processo di gestione del rischio di corruzione



Fonte: Determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 ANAC

Art. 1 - Contesto esterno

- 1.1 La FISE è una Federazione senza fine di lucro di associazioni sportive affiliata al CONI, ente pubblico nazionale. In quanto tale, la FISE promuove, valorizza, organizza le discipline sportive di propria competenza. Ciò nell'ambito rigoroso delle norme e delle regole del CONI che coordina e controlla tutte le attività sportive delle federazioni affiliate.
- 1.2 Il contesto esterno, pertanto, è in larga parte rappresentato dal CONI e dagli organi statali (in primis il Ministero per lo Sport) che indirizzano e vigilano in tale ambito. Come evidenziato nella parte che segue, il mondo dello sport che si riconosce ufficialmente nell'ambito CONI appresenta un modello oggettivamente virtuoso in termini di gestione dei rapporti amministrativi improntati, in larga parte, alla trasparenza ed alla legalità.
- 1.3 Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.
- 1.4 Dopo le ultime modifiche normative del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 (n. 15), è la Confederazione delle Federazioni Sportive e delle Discipline Associate. Fondato il 9 e 10 giugno del 1914 a Roma in via permanente, oggi il CONI è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 Federazioni Sportive Nazionali, 19 Discipline Associate, 14 Enti di Promozione Sportiva Nazionali e 1 territoriale, 20 Associazioni Benemerite. A questi organismi aderiscono circa 95.000 società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati (Fonte Istat e Censis). Come da ricerche del Centro Studi del CONI e dell'ISTAT, l'ambito CONI coinvolge le seguenti figure professionali:



Art. 2 – Atleti tesserati

- 2.1 Sono coloro che vengono registrati a livello centrale dalle Federazioni Sportive e dalle Discipline Associate nella categoria di tesseramento generalmente denominata “Atleti”.

Art. 3 - Società Sportive

- 3.1 Sono entità organizzative affiliate alla Federazione o alla Disciplina Associata, hanno diritto di voto, sono amministrate da un consiglio direttivo e devono adottare uno statuto che sia in linea con le norme di legge e i principi informatori del CONI. Inoltre, indifferentemente dalla forma giuridica adottata, intendono praticare e propagandare l'attività sportiva federale.

Art. 4 – Aggregati

- 4.1 Sono entità organizzative non aventi diritto di voto, che non possiedono tutti i requisiti richiesti dallo statuto per conseguire l'affiliazione oppure sono ancora in attesa di regolarizzare l'affiliazione. Sono entità in cui si pratica principalmente attività promozionale, sociale, amatoriale e/o ricreativa.

Art. 5 – Dirigenti Societari

- 5.1 Sono tutti i componenti dei Consigli direttivi di tutte le società regolarmente affiliate, aventi diritto di voto (Presidente, Consiglieri)

Art. 6 – Tecnici

- 6.1 Sono regolarmente tesserati dalla Federazione e possiedono qualifiche tecniche quali quelle di istruttore, direttore sportivo, direttore tecnico e le altre elencate nello Statuto della FISE

Art. 7 – Ufficiali di Gara

- 7.1 Sono regolarmente tesserati dalla Federazione e possiedono, a livello internazionale, nazionale o internazionale, le/a qualifiche/a di Giudice di gara, Commissario Sportivo, Arbitro o le altre indicate nello Statuto della FISE

Art. 8 – Dirigenti Federali

- 8.1 Sono tutti i componenti eletti o nominati dagli organi centrali e/o territoriali: Consiglio federale; Consiglio regionale o Delegati locali.

Art. 9 – Altre figure

- 9.1 Sono figure non classificabili nelle precedenti voci e comprendono:
- Medici e Personale parasanitario
 - Collaboratori di gara
 - Soci
- 9.2 Nell' triennio 2017/2020 il movimento sportivo federale ha registrato un aumento del numero di atleti tesserati ed è caratterizzato dalla crescita di quasi tutte le categorie di tesseramento.



- 9.3 Molti e diversi sono stati i fattori che hanno determinato tale incremento: l'avvio di nuove campagne di promozione sportiva per facilitare la conoscenza e la pratica dei propri sport; la maggiore visibilità raggiunta grazie all'organizzazione di manifestazioni sportive di alto livello nazionale ed internazionale che hanno suscitato interesse per alcuni sport e fatto scoprire nuove passioni; incentivi e facilitazioni previste per alcune categorie di tesseramento e nuove forme di fidelizzazione.
- 9.4 Nel corso degli ultimi tre anni, l'ISTAT ha rilevato - dall'indagine multiscopo "Aspetti della vita quotidiana" condotta su un campione di circa 50 mila individui - una crescita di +2,7 punti percentuali sulla quota di persone, con più di 3 anni d'età, che dichiara di svolgere nel proprio tempo libero una o più attività sportive. Si stima che tra gli individui che l'ISTAT classifica come "coloro che dichiarano di praticare sport con continuità" siano compresi i 4 milioni e 535 mila atleti tesserati delle FSN e delle DSA, i quali possiedono un peso percentuale dell'8% circa sull'intera popolazione italiana in età superiore ai tre anni.

Art. 10 – Contesto interno

- 10.1 La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), fondata a Roma nel 1926, deriva dalla Società per il Cavallo Italiano (S.C.I.). È associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, associata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano in quanto Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242. E' costituita da società e associazioni, anche nella forma di società di capitali ugualmente senza fini di lucro, che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito denominato C.I.O.) e del C.O.N.I.. La F.I.S.E. è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva di tutti, in condizioni di parità e uguaglianza.
- 10.2 Nello Statuto Federale è sancita l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping del C.O.N.I. e della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.).
- 10.3 La F.I.S.E. riconosce espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e aderisce ai Principi Fondamentali cui lo stesso ha chiamato ad uniformarsi le entità sportive.
- 10.4 La F.I.S.E. è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi dell'art. 21 dello Statuto del C.O.N.I., gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso.
- 10.5 La F.I.S.E. è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per le seguenti discipline svolte in forma agonistica:
- Salto Ostacoli
 - Concorso Completo
 - Dressage



- Endurance
- Attacchi
- Volteggio
- Reining
- Paralimpica
- Horse Ball
- Polo

La F.I.S.E. è competente a regolamentarne in via non esclusiva le seguenti discipline:

- Cross country
- Monta da lavoro – Gimkane
- Equitazione di Campagna
- Turismo Equestre - Point to Point - Trekking e Orienteering Equitazione Americana
- Attività Ludica
- Riabilitazione Equestre
- Attività Equestri di Tradizione e Rassegne

- 10.6 Per il coordinamento di tutte le discipline è prevista l'istituzione di appositi Dipartimenti Tecnici, con lo scopo di attuare i programmi predisposti ed approvati dal Consiglio Federale.
- 10.7 L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04.
- 10.8 La F.I.S.E. è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per le discipline praticate dalla F.I.S.E. e non riconosciute dalla F.E.I., la F.I.S.E. ha aderito e può aderire in futuro ad enti internazionali di riferimento.
- 10.9 Attualmente la F.I.S.E. aderisce al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e al I.P.C. (International Paralympic Committee), dei quali è la sola rappresentante in Italia. E' altresì affiliata e può affiliarsi in futuro ad altri organismi internazionali nel rispetto delle deliberazioni ed indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.E.I..
- 10.10 La F.I.S.E. svolge la propria attività in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale del C.O.N.I. ed internazionale del C.I.O., con le deliberazioni e gli indirizzi della F.E.I. e delle altre Federazioni e Organismi internazionali alle quali ha aderito, purché non in contrasto con quelle del C.I.O. e del C.O.N.I..

Art. 11 – Organi Istituzionali

Gli Organi Federali si distinguono in:

A) Organi Centrali:

- l'Assemblea Nazionale



- il Presidente della Federazione
- il Consiglio Federale
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Segretario Generale
- La Commissione federale di garanzia
- L'Ufficio del Procuratore federale

B) Organi Periferici:

- l'Assemblea Regionale
- il Presidente del Comitato Regionale
- il Consiglio direttivo del Comitato Regionale
- il Delegato Regionale
- il Delegato Provinciale

C) Organi di Giustizia:

- Il Giudice Sportivo Nazionale
- Il Tribunale federale
- La Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello

D) Altri Organismi:

- la Consulta Nazionale
- il Consiglio degli Allevatori
- il Consiglio dei Presidenti dei Comitati regionali
- Commissione federale Atleti

Art. 12 – L'Assemblea Nazionale

12.1 È l'organo che, in via ordinaria, determina gli indirizzi per le attività federali ed elegge il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, il Presidente del Collegio dei Revisori. In via straordinaria, delibera sulle proposte di modifica dello statuto, su attività di estrema importanza e/o urgenza, sulla nomina del Presidente e dei Consiglieri nel caso di "vacatio" intervenuta prima del termine ordinario del mandato, sullo scioglimento della Federazione.

Art. 13 - Il Consiglio Federale

13.1 È l'organo che cura l'esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea e della conseguente programmazione tecnico-sportiva. Tra le altre attività esecutive, elegge i componenti del Consiglio di Presidenza, delibera le norme per l'amministrazione e la contabilità, approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, determina i fondi da erogare agli organi periferici, riconosce ai fini sportivi le società e le associazioni per l'affiliazione, emana i regolamenti federali, nomina il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto, vigila sulle attività degli organi federali ad eccezione di quelle degli organi di giustizia, opera per tutte le attività gestionali correnti.



Art. 14 – Il Presidente Federale

14.1 È il rappresentante legale della Federazione ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo ai fini della realizzazione dei fini istituzionali, nomina il Segretario Generale.

Art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

15.1 Esercita il controllo della regolarità amministrativa e contabile.

Art. 16 - Il Segretario Generale

16.1 È il responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Coordina e dirige gli uffici federali ed il personale dipendente assegnato agli stessi. Assiste alle riunioni degli organi istituzionali e ne redige i verbali.

Art. 17 – Commissione federale di garanzia

17.1 Tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia e ne individua i soggetti idonei, adotta provvedimenti sanzionatori nei loro confronti, formula pareri e proposte in materia di giustizia sportiva.

Art. 18 – Ufficio del Procuratore Federale

18.1 È l'organo istituito per promuovere la repressione dei comportamenti rilevanti sotto il profilo della disciplina sportiva ed esercita tali funzioni davanti agli organi di giustizia.

Art. 19 - Organi Periferici

- Assemblea Regionale
- Consiglio Regionale
- Presidente Comitato Regionale
- Assemblea Provinciale
- Consiglio Provinciale
- Presidente Comitato Provinciale
- Delegati Regionali
- Delegati Provinciali

Tali organi periferici espletano, nei limiti e nell'ambito delle proprie competenze territoriali, le funzioni istituzionali similari a quelle degli organi centrali.

Art. 20 - Organi di Giustizia

- Giudice Sportivo Nazionale
- Tribunale Federale
- Corte Federale di Appello in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello



Esplicano le sue funzioni in relazione ai campionati ed alle competizioni di ambito nazionale e territoriale.

Art. 21 - Dimensione organizzativa

21.1 La FISE svolge l'attività amministrativa con la dotazione organica articolata nei profili del personale dipendente attribuito alle varie aree funzionali. La funzione di coordinamento, indirizzo e controllo sulle attività del personale dipendente è svolta dal Segretario Generale.

21.2 L'organigramma funzionale si articola nei seguenti Uffici:

- Presidente e Segreteria di Presidenza
- Consiglio Federale
- Segretario Generale
- Ufficio Amministrazione
- Ufficio Passaporti
- Ufficio Personale/Assicurazione
- Ufficio Affiliazioni
- Ufficio Tesseramenti
- Ufficio Legale
- Ufficio Marketing-sponsorizzazioni
- Ufficio Acquisti
- Ufficio Stampa
- Ufficio Antidoping umano internazionale
- Ufficio Procura Federale
- Ufficio Organi di Giustizia
- Dipartimento Salto Ostacoli/Giovani Cavalli
- Dipartimento Completo
- Dipartimento Dressage
- Dipartimento Paralimpica
- Dipartimento Endurance
- Dipartimento Attacchi
- Dipartimento Reining
- Dipartimento Volteggio
- Dipartimento Polo
- Dipartimento Horse Ball
- Dipartimento Equitazione di Campagna
- Dipartimento Riabilitazione Equestre
- Dipartimento Grandi eventi
- Dipartimento Veterinario – Salute e tutela del cavallo atleta
- Dipartimento CED
- Dipartimento Pony Club
- Dipartimento Scuole di Equitazione
- Dipartimento Formazione



Art. 22 - Sedi istituzionali

22.1 La FISE ha sede legale in Roma, al viale Tiziano, 74, presso il palazzo CONI delle Federazioni Sportive. Per le attività sportive e associative istituzionali opera anche attraverso le sedi territoriali degli organi periferici ai livelli regionali e provinciali, nonché attraverso le sedi delle società ed associazioni affiliate.

Art. 23 - Aree di rischio

23.1 Nel contesto della normativa e della regolamentazione anticorruzione, occorre individuare le aree di attività che comportano maggiori rischi di corruzione. Tale procedura di analisi del rischio è finalizzata alla prevenzione delle azioni potenzialmente assoggettabili alla corruzione attraverso la determinazione del livello di esposizione al rischio delle stesse.

23.2 A tal fine, occorre prendere a riferimento il Piano Nazionale Anticorruzione I Piano nazionale anticorruzione (PNA) che è elaborato dall'ANAC e svolge la funzione di atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Esso indica le seguenti aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni.

Art. 24 - Area acquisizione e progressione del personale

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

Art. 25 - Area affidamento di lavori, servizi e forniture

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi

Art. 26 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con e senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an



- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Sulla base delle aree di rischio obbligatorie di cui sopra, così come individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, si procede di seguito alla determinazione delle aree con maggiore indice di rischiosità. Per tali aree sensibili si definiscono poi le misure di prevenzione volte a ridurre la possibilità che l'evento corruttivo si verifichi.

Inoltre, per la valutazione delle aree di rischio viene utilizzata la metodologia indicata nel Piano nazionale anticorruzione che individua 2 indici di valutazione

- INDICE DELLA PROBABILITÀ (VP): la frequenza in relazione al verificarsi dell'evento
- INDICE DELL'IMPATTO (VI): rilevanza dell'impatto verificatosi

<i>Indice</i>	<i>Nessuna probabilità</i>	<i>Improbabile</i>	<i>Poco probabile</i>	<i>Probabile</i>	<i>Molto probabile</i>	<i>Altamente probabile</i>
Scala valori della frequenza della probabilità:	0	1	2	3	4	5
Scala di valori dell'importanza dell'impatto	0	1	2	3	4	5

La valutazione complessiva del rischio è rappresentata dalla formula: valore frequenza probabilità X valore importanza dell'impatto. Gli indici associati a ciascun rischio sono assegnati in funzione della astratta possibilità che il rischio si verifichi in funzione dell'ampiezza del margine discrezionale assegnato al decisore.



Art. 27 - Analisi delle aree di rischio

Di seguito l'analisi effettuata per la FISE.

Area Acquisizione e progressione del personale		Valutazione di rischio					Uffici coinvolti
Processo Procedimento	Descrizione del rischio	Indice di Prob.	Indice Impatto	Valore medio della probabilità (VMP)	Valore medio dell'impatto (VMI)	Valutazione complessiva del rischio (VMP)*(VMI)	Uffici coinvolti
Bandi per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni	Scelta di attività da espletare con contratti di collaborazione	1	1	1	1	1	Presidente, Consiglio Federale Segretario Generale, Responsabili amministrativi
Commissioni di valutazione	Nomina di commissari che potrebbero essere orientati a favorire concorrenti.	1	1				
Selezione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo candidati particolari. scopo di reclutare	1	1				
Procedure di selezione	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette ed inique delle prove .	1	1				



Area Acquisizione e progressione del personale		Valutazione di rischio					Uffici coinvolti
Processo Procedimento	Descrizione del rischio	Indice di Prob.	Indice Impatto	Valore medio della probabilità (VMP)	Valore medio dell'impat- to (VMI)	Valutazione complessiva del rischio (VMP)*(VMI)	Uffici coinvolti
Bandi per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni	Scelta di attività da espletare con contratti di collaborazione	1	1	1	1	1	Presidente Consiglio Federale Segretario Generale, Responsabili amministrativi
Commissioni di valutazione	Nomina di commissari che potrebbero essere orientati a favorire concorrenti.	1	1				
Selezione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo candidati particolari. scopo di reclutare	1	1				
Procedure di selezione	Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette ed inique delle prove .	1	1				



Area Concessione benefici economici		Valutazione di rischio					Uffici coinvolti
Processo Procedimento	Descrizione del rischio	Indice Prob.	Indice Impatto	Valore medio della probabilità (VMP)	Valore medio dell'impatto (VMI)	Valutazione complessiva del rischio (VMP)*(VMI)	Uffici coinvolti
Bandi per la concessione di incentivi e premi	Predisposizione di bandi per la concessione di benefici economici a favore di soggetti con caratteristiche troppo specifiche e tali da avvantaggiare alcuni.	1	1				Presidente Consiglio Federale
Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza, gestione delle carte aziendali.	Trasferte non necessarie, non giustificate, strumentali. Il responsabile della Funzione potrebbe autorizzare/ riconoscere spese di rappresentanza inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrare rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare, in concorso con altri.	1	1	1	1	1	Segretario Generale, Responsabili amministrativi



Area Concessione benefici economici		Valutazione di rischio					Uffici coinvolti
Processo Procedimento	Descrizione del rischio	IndiceProb.	Indice Impatto	Valore medio della probabilità (VMP)	Valore medio dell'impatto (VMI)	Valutazione complessiva del rischio (VMP)*(VMI)	Uffici coinvolti
Bandi per la concessione di incentivi e premi	Predisposizione di bandi per la concessione di benefici economici a favore di soggetti con caratteristiche troppo specifiche e tali da avvantaggiare alcuni.	1	1				Presidente Consiglio Federale
Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza, gestione delle carte aziendali.	Trasferte non necessarie, non giustificate, strumentali. Il responsabile della Funzione potrebbe autorizzare/ riconoscere spese di rappresentanza inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrare rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale al fine di realizzare, in concorso con altri.	1	1	1	1	1	Segretario Generale, Responsabili amministrativi

Il livello di rischio, come abbiamo visto nel paragrafo precedente è determinato dal prodotto tra il valore medio della frequenza di probabilità e il valore medio dell'impatto e può assumere valori compresi tra 0 e 25 (0= nessun rischio; 25 = rischio estremo. chiaramente che le aree analizzate presentano un bassissimo rischio di corruzione.



Art. 28 - Misure di prevenzione

28.1 Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi saranno identificate le misure adeguate al contesto organizzativo e ambientale in cui si trova ad operare la FISE.

Area di rischio	Obiettivo	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Acquisizione e progressione del personale	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ricorso a contratti di consulenza professionale di alta specializzazione Acquisizione preventiva di dichiarazione dei componenti delle commissioni di valutazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità, anche in merito all'inesistenza di rapporti di e/o relazioni di alcun genere con i concorrenti e/o i loro congiunti.	Breve termine	Responsabile anticorruzione Responsabili amministrativi
	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Monitoraggio attraverso procedure e reportistica standardizzata dello stato di avanzamento del progetto, rispetto del crono programma e raggiungimento degli obiettivi prefissati.	Medio termine	Responsabile anticorruzione Responsabili amministrativi
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione del codice di Comportamento Avviare un processo di formazione sul tema della corruzione	Medio termine	Responsabile anticorruzione Responsabili amministrativi



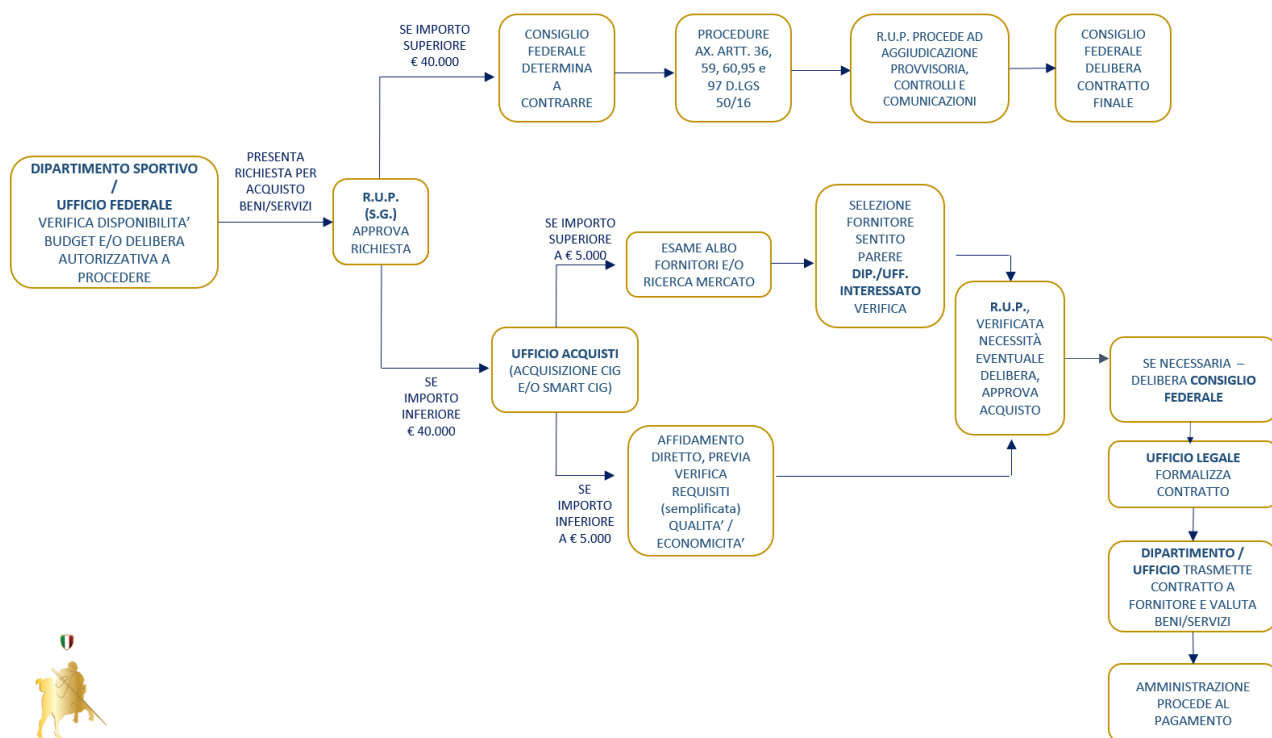
Area di rischio	Obiettivo	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Predisposizione di un albo dei fornitori beni e servizi Predisposizione di un regolamento interno atto a disciplinare le modalità di gestione dell' Elenco Fornitori e delle procedure di affidamento nel rispetto del codice degli appalti pubblici ex D.lgs.50/2016. Ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di affidamento dei lavori, servizi. Nelle analisi delle offerte il prezzo sarà sempre controbilanciato da valutazioni sulla qualità delle proposte presentate ed opportunamente documentato. Ricorso all'affidamento diretto di servizi e forniture nel rispetto delle soglie stabilite dal codice degli appalti Garantire il criterio di rotazione negli inviti a partecipare alle procedure negoziate, Pianificazione preliminare delle esigenze di acquisto da parte degli interessati con presentazione di una scheda Acquisti di piccola cassa consentiti solo per importi limitati e prestabiliti, previa motivazione da comunicare agli uffici competenti. Formalizzazione dell'autorizzazione dei pagamenti tramite cassa contante con apposita registrazione giornaliera.	Medio termine	Responsabile anticorruzione Responsabile amministrativi



Area di rischio	Obiettivo	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Gestione delle relazioni esterne	Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	Tracciabilità delle comunicazioni ricevute ed inviate agli interessati circa l'esito del processo. Assicurare la corretta interpretazione della norma relativa al finanziamento, erogazione, anche interpellando l'ente erogatore e quindi trasmettere le relative modalità operative agli uffici interessati ed ai soggetti esterni coinvolti. Comunicazione formale all'Ente erogatore dei prospetti rendicontativi/documenti amministrativi da parte dei soggetti debitamente delegati previa Comunicazione periodica in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo, di una informativa riepilogativa dell'attività svolta e dei relativi importi rendicontati.	Medio termine	Responsabile anticorruzione Responsabili amministrativi
	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Pubblicazione periodica delle attività svolte sul sito internet	Medio termine	Responsabile anticorruzione Responsabili amministrativi
	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Adozione del codice di Comportamento Avviare un processo di formazione sul tema della corruzione.	Medio termine	Responsabile anticorruzione Responsabili amministrativi



PROCEDURE UFFICIO ACQUISTI FISE





Art. 29 - Piano della formazione

- 29.1 Nel Piano Triennale Anticorruzione devono essere individuate le misure che l'ente intende assumere per ridurre i possibili casi di corruzione.^[1] Tra le misure da attuare, particolare rilevanza assume la formazione del personale. In particolare, l'ANAC suggerisce di provvedere a una specifica formazione del personale, a tutti i livelli, per garantire una maggiore condivisione degli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
- 29.2 In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, dunque, sono state individuate le esigenze formative del personale, interno ed esterno.

Art. 30 - Dipendenti, Collaboratori, Consulenti

- Principi generali introdotti dalla legge 190/2012 e provvedimenti attuativi
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione
- Le misure di prevenzione dei rischi ed i protocolli Codice di comportamento
- Piano triennale della Trasparenza
- Reati e sanzioni
- Compiti e responsabilità dei referenti dell'anticorruzione.

Art. 31 - Responsabile del piano di prevenzione della corruzione

- Principi generali introdotti dalla legge 190/2012 e provvedimenti attuativi
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione
- L'analisi del contesto esterno e interno
- La mappatura dei processi.
- L'individuazione e la valutazione del rischio.
- L'identificazione delle misure.
- Compiti e responsabilità dei referenti
- Piano triennale della Trasparenza.
- Reati e sanzioni.

Per prevenire il rischio corruzione la Federazione opera con le seguenti modalità:

- ogni decisione viene sottoposta alla verifica dell'organo istituzionale competente;
- la scelta sui conferimenti di eventuali incarichi professionali, esecuzioni lavori, forniture di una certa rilevanza economica, organizzazione eventi e quant'altro è sempre sottoposta alle determinazioni dell'organo istituzionale competente;
- il Responsabile del Piano di Anticorruzione ha facoltà di fissare incontri con adunanza generale o con singolo colloquio i dipendenti, collaboratori, consulenti; costoro illustrano al Responsabile del Piano le attività svolte, i risultati raggiunti, gli obiettivi e le eventuali criticità e problematiche;



- i dipendenti, collaboratori, consulenti lavorano a stretto contatto con il Responsabile del Piano di Anticorruzione, sottoponendo costantemente qualsivoglia tipo di problematica inerente alla gestione e all'amministrazione della federazione, comprese trasferte e rimborsi economici, in linea anche con il vigente regolamento di contabilità adottato;
- alle attività formative previste per il primo anno di attività, si aggiungeranno negli anni successivi eventuali interventi formativi predisposti sulla base del monitoraggio delle attività previste nel Piano Triennale di Prevenzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione.

Art. 32 - Violazione degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione

32.1 La violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile. Essa è in ogni caso, fonte di responsabilità disciplinare, da accertare all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Art. 33 - Trasparenza

33.1 La Federazione sta implementando il proprio sito con tutti i dati e le informazioni necessarie ed opportune ai sensi d.lgs. n. 33 del 2013.

Art. 34 - Responsabile della prevenzione della corruzione

34.1 In ossequio alla legge 190/2012, tenuto conto dell'organizzazione interna della FISE, il Segretario Generale della Federazione è il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, la cui nomina avviene con provvedimento del Consiglio Federale. La durata dell'incarico di RPCT è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale.

34.2 Ai sensi delle disposizioni della legge 190/2012 il responsabile:

- a) proporrà al Consiglio Federale la modifica del Piano al verificarsi di significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) si occuperà di individuare costantemente il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 Legge 190/2012.

c) segnala all'organo di indirizzo al Consiglio federale le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

d) redige la relazione annuale sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

e) svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza e controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa

f) si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico.



Art. 35 - Violazioni norme sulla prevenzione della corruzione

- 35.1 In caso di grave violazione da parte degli Amministratori o dei Responsabili amministrativi tale da configurare un notevole inadempimento, ovvero in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, dovranno essere adottati i provvedimenti che si riterranno in concreto più opportuni sulla base delle indicazioni del codice civile, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione.
- 35.2 Il mancato rispetto dei precetti contenuti nel Piano di Prevenzione della Corruzione potrà comportare, in virtù degli accordi di volta in volta esplicitati nei diversi contratti con fornitori, collaboratori esterni e consulenti, la risoluzione del rapporto con i terzi.
- 35.3 In caso di commissione all'interno di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile di Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n.165/2011 nonché sul piano disciplinare, oltreché per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
- di aver predisposto prima della commissione del fatto costituente reato, il Piano di Prevenzione e di averne osservato scrupolosamente tutte le disposizioni;
 - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.